

**Unità Territoriale di Cremona**

**DETERMINAZIONE DI SPESA n. 9/BIS del 10/06/2020**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI CREMONA**

**OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 17” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n.3 per la regione Lombardia, aggiudicato alla società Enel Energia spa - CIG derivato: ZF12C399C5**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2019-2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il provvedimento prot. n.5748/18 DRUA del 18/07/2018 , con il quale il il Direttore Centrale Risorse Umane e Affari Generali ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/08/2018 e scadenza al 31/07/2020, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Cremona;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che prima dell'inizio dell'esercizio il Segretario

Generale, sulla base del budget annuale e del piano delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale n.3676 del 3 dicembre 2019 sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, che ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

**VISTO** il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

**VISTA** la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

**VISTO** l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Regolamento della UE n.2019/1828 del 30.10.2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

**VISTO** l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento

in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RITENUTO** di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che, in data 30/04/2020, è scaduto il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Cremona per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n.4809558 del 27/02/2019, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 16", relativamente al lotto 3, aggiudicato alla società Enel energia spa e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

**VERIFICATO** che è attiva dal 24.02.2020 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17", stipulata con la società Enel energia spa, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la regione Lombardia escluse le Province di Milano e Lodi, che offre nuovi prezzi competitivi e servizi ulteriori;

**TENUTO CONTO** che la Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

**CONSIDERATO** di aderire alla fornitura a prezzo fisso tenuto conto *del budget a disposizione dell'U.T. di Cremona*;

**PRESO ATTO** che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 17", è prevista una spesa annua di € 17000,00, IVA esclusa, presumibilmente per il periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021, o comunque per la durata di 12 mesi, tenuto conto della durata annuale del contratto, dalla data di inizio della fornitura;

**TENUTO CONTO** dell'impossibilità di aderire alla Convenzione EE17 nei tempi di chiusura dell'U.T. a causa dell'emergenza Covid-19;

**RAVVISATO** tuttavia che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

**VISTO** l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

**RITENUTO** di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società Enel energia spa, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la Lombardia (escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi) (n.3), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

**VISTI** l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

**PRESO ATTO** che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n.7911152926 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. ZF12C399C5;

**VISTI** l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 17" per il lotto 3, stipulata tra Consip e Enel energia spa ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

## **DETERMINA**

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 24/02/2020 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17", stipulata dalla CONSIP SpA con la società Enel Energia spa, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la regione Lombardia (escluse Milano e Lodi).

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 17", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n.3 per la regione Lombardia, aggiudicato alla società Enel energia spa, per il periodo 01/09/2020-31/08/2021.

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI Ufficio Territoriale di Cremona e la società Enel Energia spa, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/09/2020, data di attivazione e sino al 31/08/2021.

L'importo di € 17000,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 all'U.T. ACI di Cremona, quale Centro di Responsabilità 4280, U.O. Gestore n.4281, suddiviso nel modo seguente:

- € 5666,67, esclusa, per l'esercizio finanziario 2020
- €11333,33, esclusa, per l'esercizio finanziario 2021

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge

6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema dell'ANAC ha assegnato il lo smart **CIG derivato ZF12C399C5**

IL RESPONSABILE